

## CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ

(art. 3, comma 1, lett. *f-bis*, legge 20/1994<sup>1</sup>)

## DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ DELLA CORTE DEI CONTI N. 24 DEL 28/12/2009

La deliberazione in esame ha ad oggetto il controllo preventivo di legittimità, di cui alla norma sopracitata, di un decreto direttoriale, trasmesso dall'Università di Perugia, di approvazione degli atti del concorso per l'attribuzione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa finanziato con fondi privati.

In via pregiudiziale il giudice contabile afferma l'assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità – ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 20/1994 come integrato dall'art. 17, comma 30, D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009 – dei provvedimenti di conferimento di incarichi di consulenza e ricerca emessi dalle Università e dagli enti di ricerca.

Tale conclusione è motivata con l'affermazione che, sebbene le Università siano fornite di autonomia finanziaria e contabile in base alla disciplina di cui alla legge 168/1989, derivando tale autonomia da una fonte legislativa e non costituzionale, ben può una legge di pari grado apportare modifiche alla precedente regolamentazione, in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> **Art. 3, comma 1, lett. *f-bis*, L. 20/1994**, come integrato dall'art. 17, comma 30, D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009.

Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

[...]

*f-bis*) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

[...]

<sup>2</sup> Si ricorda che la medesima sezione centrale di controllo nella precedente deliberazione n. 20/2009, ha affermato la non sottoponibilità a controllo preventivo dei provvedimenti di Regioni o enti locali, poiché tale controllo esorbiterebbe dalla competenza dello Stato, il quale appare legittimato a porre soltanto principi fondamentali, rimanendo nella potestà degli enti locali territoriali l'eventuale previsione di nuovi strumenti di verifica e controllo, in ossequio all'autonomia amministrativa e finanziaria ad essi riconosciuta dagli artt. 118 e 119 della Costituzione.

**N.B.** In tale pronuncia, per quanto riguarda il profilo oggettivo del controllo, la Corte ha precisato che le *“fattispecie che possono, comunque, essere considerate estranee alla previsione normativa riguardano:*

*a) le esternalizzazioni di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi istituzionali dell'amministrazione, sempreché non vi sia duplicazione con strutture interne e non vengano posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi di consulenza, studio e ricerca;*

*b) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione;*

*c) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione;*

*d) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e forniture, atteso che trattasi di un “corpus” autonomo che trova in se stesso la propria compiuta disciplina;*

*e) gli incarichi di docenza.”*

Per quanto attiene, poi, al profilo del valore del contratto, il giudice contabile ha ritenuto che *“il legislatore non abbia inteso limitare il controllo agli atti di importo pari o superiore a 515.000 euro (che attualmente costituisce la soglia per il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti nella generale materia dei contratti per servizi e forniture): invero, in disparte la considerazione che nel citato comma 30 dell'art. 17 non si fa cenno ad importi contrattuali, è di tutta evidenza che, ove si restringesse il controllo ai soli atti di notevole importo (di rarissima attuazione per quanto riguarda la tipologia contrattuale di cui trattasi) verrebbe vanificata la finalità del legislatore di monitorare e contenere la spesa per collaborazioni e consulenze.”*

Inoltre, anche nel caso in cui gli incarichi siano finanziati con fondi di provenienza privata, gli atti di affidamento rientrano nel controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, per le seguenti motivazioni:

- i predetti fondi, una volta inglobati nel bilancio dell'ente, sono gestiti e rendicontati con regole "pubbliche";
- la loro utilizzazione è regolamentata al pari degli altri fondi dell'ente;
- per la loro utilizzazione l'ente affronta dei costi incidenti su altri capitoli di bilancio pubblico;
- l'affidamento dei fondi da parte del privato all'ente fa ritenere la sussistenza di una sorta di mandato del conferente affinché gli stessi vengano gestiti con modalità pubbliche.

Viene, pertanto, ribadito che *"tutte le somme stanziare nel bilancio dello Stato (e quindi degli enti pubblici) sono di pertinenza pubblica, a nulla rilevando la loro provenienza"*.

Si precisa, infine, che ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge 20/1994: "I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi".